

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione della **Giunta Comunale**

N. **52** del **16/09/15**

OGGETTO:	Esame istruttorio e definizione pratiche di condono L. 47/85 e 724/94-Atto di indirizzo	
-----------------	---	--

L'anno duemila **QUINDICI** il giorno **SEDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12,00** in Massa di Somma, nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, presieduta dal **Sindaco -dott. Antonio Zeno** con l'intervento di n. **3** assessori, nelle persone dei sigg.ri: **Olimpo, Nocerino, Madonna** adotta la presente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Luigi Annunziata ai sensi del IV comma, lett. a) dell'art.97 del D.Lgs. 267/00.

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **OLIMPO** F.to **ZENO** F.to **ANNUNZIATA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto premettendo che sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**;
- il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**;

hanno espresso parere ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, **COME DA ALLEGATO**;

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

CAPITOLO N. _____ BILANCIO 200__

- stanziamento di bilancio	€.	
- meno impegni precedenti	€.	
- disponibilità	€.	
- presente impegno	€.	
- disponibilità residua	€.	!imp.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione datata 16/9/2015 ad oggetto: "Esame istruttorio e definizione pratiche condono-Atto di indirizzo";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 ;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1)-**Di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2)-**Di approvare** e fare propria, integralmente e senza alcuna modifica ,l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3)-**Di fare rinvio** all'allegata proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.
- 4)-**Di demandare** al Responsabile del 2° Settore e per esso il responsabile del servizio personale ogni consequenziale adempimento.
- 5)-**DI dichiarare**, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.L.vo 267/2000.

ESAME ISTRUTTORIO E DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO - LEGGI 47/1985, 724/1994 - ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSO CHE:

- con legge 24 Novembre 2003 n.326, il legislatore ha incentivato i Comuni di procedere alla definizione delle pratiche di condono edilizio, stabilendo all'art. 32, comma 41 che così recita: ... *“Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 della legge 23/12/1994 n. 724, il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione ai sensi dell'art.35 comma 14, legge 47/85 è devoluto al Comune interessato e che le somme riscosse possono essere impiegate per incentivare la definizione delle domande di sanatoria edilizia”*;
- la predetta incentivazione economica si aggiunge a quelle già previste dalle precedenti norme di legge, con particolare riferimento al comma 48 dell'art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 che stabilisce che: ... *“I Comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi e che ... omissis ... i Comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria”*;
- ai sensi dell'art. 2 comma 49 della citata Legge ai fini della definizione delle pratiche di che trattasi ... *“I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali”*;
- ai sensi dell'art. 9 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n.326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall'art.72, lett.a) della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n.16, il termine per definire le domande di condono edilizio da parte delle amministrazioni locali è stato prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015;
- che con sentenza n. 117 del 25 giugno 2015, la Corte Costituzionale, nell'esaminare alcune questioni di costituzionalità sollevate in merito alla L.R. n. 16/2014, ha affermato i seguenti principi: ... *“Nel caso di specie, la norma impugnata va perciò posta a raffronto con l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse. Quanto alla natura di tale inedificabilità, costituisce diritto vivente che, nell'ambito dei condoni aperti con le leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, essa rileva, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, soltanto se di carattere assoluto (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 giugno-22 luglio 1999, n. 20), posto che gli effetti del vincolo di inedificabilità relativa sono regolati, entro tale contesto normativo, dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985. Diverso è il caso del cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione al quale questa Corte ha già rilevato che il suo oggetto è «più circoscritto» (sentenza n. 225 del 2012), così da attribuire carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta (sentenze n. 290 e n. 54 del 2009; ordinanza n. 150 del 2009). Ora, l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, e perciò la norma impugnata che lo ha modificato, non ha per oggetto il cosiddetto terzo condono, ma esclusivamente i precedenti, di cui intende sollecitare la definizione. Ne consegue che la disposizione censurata, inapplicabile alle domande presentate ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, si limita a recepire quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985, con riguardo al carattere assoluto della inedificabilità.*

Analoga conclusione va tratta con riferimento alla porzione della norma impugnata che attribuisce rilievo ai soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere, con formula lessicale identica a quella contenuta nell'art. 33 della legge n. 47 del 1985.

La piena coincidenza del portato normativo della norma impugnata con quello dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 rende non fondata anche la questione concernente il rispetto del vincolo idrogeologico, la cui osservanza è parimenti assicurata dalla disposizione censurata e dalla normativa statale di riferimento”.

- che il comma 77 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 ha modificato la legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) all'art. 2 ...**“1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'art. 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.”** e all'art. 5 (**“Dalla entrata in vigore delle presente legge fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'art.2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'art. 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'art. 4, nei comuni individuati all'art. 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'art.2”**).

CONSIDERATO CHE risultano inoltrate a quest'Amministrazione n. 499 domande di condono ex L. 47/1985 e n. 296 domande di condono ex L.724/94 per un totale di 795 pratiche.

PRESO ATTO CHE:

- con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 279 del 23/06/1994, n. 410 del 31/10/1995 e n. 413 del 03/11/1995, si disponeva di ricorrere a professionisti esterni per l'esame delle pratiche di condono;
- con apposite Convenzioni Rep. 13 del 03/09/1994 e Rep. 34 del 03/11/1995 si formalizzavano con i tecnici esterni gli affidamenti degli incarichi relativi all'espletamento dell'istruttoria completa delle 795 istanze di condono giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per una durata di 18 mesi;
- le Convenzioni stipulate con i tecnici esterni sono tutte scadute essendo decorsi i termini e che dalle risultanze agli atti solo una parte delle richieste di sanatoria è stata istruita e che solo la parte rendicontata è stata liquidata;
- necessita comunque verificare le pratiche già istruite alla luce dei nuovi indirizzi normativi nazionali e regionali.

VERIFICATO che presso l'Ufficio Tecnico Comunale pendono numerose domande di condono non ancora esaminate.

RITENUTO, quindi, necessario e prioritario completare l'esame delle pratiche di condono ancora pendenti, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2015, salvo proroghe, fissato dall'art. 9 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n.10, come modificato dall'art.72, lett. a) della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n.16;

EVIDENZIATO CHE:

- la struttura interna all'Amministrazione non può far fronte ai compiti in questione, in quanto i dipendenti non sono sufficienti o non hanno l'esperienza necessaria allo svolgimento delle istruttorie tecniche con l'esame delle pratiche di condono ancora pendenti;
- per la complessità e l'entità dei compiti da svolgere si rende, pertanto, necessario provvedere al conferimento di incarichi esterni ad idonei professionisti, al fine di supportare ed integrare significativamente l'azione interna dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- l'azione potrà essere esperita mediante la prestazione di massimo n. 7 professionisti esterni, esperti nella materia, coordinati dal Responsabile del II Settore Tecnico e suddivisi in due commissioni (con pratiche di condono L. 47/85 e L. 724/94 equamente suddivise) in modo che la conclusione delle relative attività possa avvenire nell'arco di tre mesi dall'inizio delle stesse o nei termini prescritti per la definizione dell'atto amministrativo;
- il compenso da corrisondersi per ogni pratica definita viene quantificato in € 120,00 comprensivo di ogni onere accessorio (IVA, CNPAIA E SPESE per i professionisti esterni - IRPEF E IRAP per i dipendenti dell'Amministrazione);
- di tale compenso unitario, la quota del 10% viene riservata ai dipendenti interni incaricati e la rimanente quota del 90% ai professionisti esterni selezionati; per questi ultimi il compenso viene ulteriormente suddiviso secondo le seguenti percentuali:
 - 10% al professionista coordinatore del progetto;
 - 20% ai due professionisti responsabili di commissione (totale 40%);
 - 10% ai quattro professionisti componenti istruttori delle due commissioni (totale 40%).

DATO ATTO che a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/07/2015, concernente il riaccertamento straordinario dei residui, non risultano disponibili somme per incarichi professionali.

RITENUTO di istituire, con apposita variazione di bilancio, il capitolo 255 al Titolo I della Spesa, Funzione I Servizio 6 Intervento 3 denominandolo "Spese per incarichi professionali Condono Edilizio", finanziato con il capitolo 878/20 "Proventi Condono".

RAVVISATA la necessità e l'urgenza si demanda al Responsabile del II Settore Tecnico le modalità di affidamento degli incarichi professionali nel rispetto dei principi del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

DATO ATTO che la spesa presuntiva occorrente per l'istruttoria delle pratiche di condono giacenti è di € 95.400,00 oneri inclusi, da iscrivere al bilancio di previsione sul cap. 255, collegato in entrata al cap. 878/20 - proventi da condono - il cui importo da prevedere in bilancio sarà comunicato, dopo apposita verifica, dal Responsabile del II Settore;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2015 avente ad oggetto "Rideterminazione diritti di segreteria per le pratiche in materia urbanistico -edilizia".

PROPONE DI DELIBERARE

DISPORRE la costituzione di due Commissioni per l'esame delle pratiche di condono giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale anche mediante ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione come specificato nella premessa al presente atto.

DARE ATTO che il compenso da corrisondersi per ogni pratica definita viene quantificato in € 120,00 comprensivo di ogni onere accessorio (IVA, CNPAIA E SPESE per i professionisti esterni - IRPEF E IRAP per i dipendenti dell'Amministrazione) e che la spesa totale presuntiva occorrente

per l'istruttoria delle pratiche di condono giacenti è di € 95.400,00 oneri inclusi, da iscrivere al bilancio di previsione sul cap. 255, collegato in entrata al cap. 878/20 "Proventi da condono", il cui importo da prevedere in bilancio sarà comunicato, dopo apposita verifica, dal Responsabile del II Settore Tecnico;

DARE ATTO che per il suddetto compenso, la quota del 10% viene riservata ai dipendenti interni incaricati e la rimanente quota del 90% ai professionisti esterni selezionati; per questi ultimi il compenso viene ulteriormente suddiviso secondo le seguenti percentuali:

10% al professionista coordinatore del progetto;

20% ai due professionisti responsabili di commissione (totale 40%);


10% ai quattro professionisti componenti istruttori delle due commissioni (totale 40%).

DEMANDARE al Responsabile del II Settore Tecnico l'adozione tempestiva di tutti gli atti consequenziali finalizzati alla costituzione ed operatività delle Commissioni de quibus in conformità agli indirizzi esposti dettagliatamente in premessa nonché all'adozione di tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon funzionamento delle Commissioni stesse ed il pieno conseguimento degli obiettivi.

DI STABILIRE che il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al D.M. 26.09.1997 dovrà essere pari al 3% della rendita catastale attuale rivalutata con un minimo di € 1.000,00 (mille/00);

DI STABILIRE a parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2012 - Tabella A - che per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il pagamento dell'importo dei diritti di segreteria è stabilito nella misura unica di € 516,00 ed esente da diritti di istruttoria.

16/9/15



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li 16/9/15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li 16/9/15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data - 9 NOV. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 -art.32 c.5 legge 69/2009- Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in pari data ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/00.

Per l' Albo Pretorio
F.to dott.Cicinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Annunziata


F.to INZIONARIO INCARICATO
(Dott. Modestino Cicinelli)

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addi - 9 NOV. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.Luigi Annunziata)

INZIONARIO INCARICATO
(Dott. Modestino Cicinelli)



(bollo)
